

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO
IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
IN LOCAZIONE A NUCLEI FAMILIARI NON ASSEGNATARI IN SITUAZIONE DI
EMERGENZA ABITATIVA – ANNO 2024

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la Legge Regione Toscana n. 2 del 02.01.2019, come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 51 del 06.07.2020 e dalla Legge Regione Toscana n. 35 del 21.09.2021, “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*”;

Visto il “*Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del lode pistoiese*” approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 13 febbraio 2021;

Viste le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

Vista la propria Determinazione n. 3/R5 del 18/01/2024 con la quale viene approvato lo schema del presente Avviso e della relativa domanda di conferimento;

RENDE NOTO

che, a partire dal giorno **19 gennaio 2024** e fino al giorno **9 febbraio 2024**, i soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni sotto elencati possono presentare domanda per richiedere una sistemazione abitativa per il proprio nucleo familiare in alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) attraverso il conferimento in utilizzo autorizzato ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii.

L'utilizzo autorizzato dell'alloggio è una modalità provvisoria di conferimento dell'alloggio ERP ad un nucleo familiare non assegnatario, secondo quanto stabilito dall'art. 14 della L.R. n. 2/2019 e non costituisce titolo per l'assegnazione ordinaria, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione ERP.

Il Comune destinerà alle suddette emergenze n. 1 alloggio come da deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 15/01/2024.

Per ottenere l'accesso all'utilizzo autorizzato e temporaneo (per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di otto anni) di un alloggio di ERP in locazione, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati dalla normativa regionale sopra richiamata - di seguito meglio specificati - previsti per l'accesso in via ordinaria agli alloggi ERP attraverso la partecipazione al presente avviso.

Si precisa che:

1) l'inserimento nella graduatoria del presente avviso non è garanzia di concessione dell'utilizzo autorizzato di alloggio ERP;

- 2) l'utilizzo autorizzato non è convertibile in assegnazione ordinaria;
- 3) in caso di effettivo accesso all'utilizzo autorizzato di alloggio ERP, è precluso qualsiasi incremento del nucleo familiare che determini condizioni di sovraffollamento, o comunque non debitamente autorizzato (art. 14 comma 10 LRT n. 2/2019);
- 4) quanto al calcolo del canone di locazione applicabile in caso di effettivo accesso all'utilizzo autorizzato di alloggio ERP, si fa riferimento per la sua quantificazione, alla LRT 2/2019 e ss.mm.ii.;
- 5) sarà destinata a tale utilizzo autorizzato n. 1 alloggio tra quelli annualmente disponibili.

ART. 1 - REQUISITI

1. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che, alla data di presentazione della stessa, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati e che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:

- a) pubbliche calamità;
- b) situazioni emergenziali accertate e con ordinanza;
- c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole, alle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 26 del "*Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del lode pistoiese*";
- d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;
- e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;
- f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un soggetto, portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.
- i) situazioni di grave disagio sociale, relative a soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare, così come definite dai commi 6 e 7 dell'art. 14 della L.R.

2. Per i casi di cui alle lettere a) pubbliche calamità e b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza, farà fede, quanto alla lettera a) la data in cui si è verificata la calamità naturale; quanto alla lettera b) la data di rilascio indicata nell'ordinanza.

3. Nei casi di cui alle lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali

o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazione di attività libero- professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.

4. A norma dell'allegato A della LRT 2/2019 come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 51 del 06.07.2020 e dalla Legge Regione Toscana n. 35 del 21.09.2021, la domanda può essere presentata dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) Residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Buggiano. Nella domanda di partecipazione al presente avviso il richiedente dovrà dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

b bis) Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) Situazione economica, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con DPCM n. 159/2013, non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE, tale da non consentire l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati al nucleo familiare. L'attestazione ISEE dovrà essere in corso di validità. Nel caso l'attestazione ISEE presenti omissioni e/o difformità, il richiedente dovrà allegare alla domanda la relativa documentazione giustificativa. Tale documentazione dovrà essere allegata anche in caso di omissioni e/o difformità presenti nell'attestazione ISEE relativa al soggetto con cui il richiedente intende eventualmente costituire un nucleo familiare di futura formazione. Nel caso l'attestazione ISEE venga considerata errata rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM 159/2012 e s.m.i. in riferimento ai componenti del nucleo familiare, la relativa domanda non potrà essere accolta;

d1) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui si è presentata la domanda di assegnazione (la distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI Automobile Club d'Italia);

d2) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero);

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie: 1) coniuge

legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare; 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni; 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del c.p.c.;

e1) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

e2) Non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) Non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) Non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare);

g) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) Assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'art. 38 comma 3 lettere b), d), e) ed f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) Assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

5. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto ai precedenti punti a), b) e b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

6. Possono partecipare al presente avviso i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di utilizzo autorizzato.

7. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio

immobiliare della dichiarazione ISEE.

8. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non auto certifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della richiesta stessa

ART. 2 - SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di conferimento in utilizzo autorizzato di alloggio ERP è presentata da un soggetto richiedente, in possesso dei requisiti del presente avviso, relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere a sua volta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (tranne le lettere a), b) e b bis) riferite al solo soggetto richiedente).

2. Per nucleo familiare si intende quello composto da un solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico (art. 9 LRT 2/2019):

- coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di presentazione della domanda, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine: a) le coppie coniugate; b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016; c) la persona singola con figli fiscalmente a carico; d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta, i soggetti di seguito indicati: a) i componenti di coppie di futura formazione; b) due o più

famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di presentazione della domanda.

5. Gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi demografici del Comune “non certificabile” devono produrre al momento della presentazione della domanda:

- idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente;
- idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano.

7. Si precisa che è necessario che per ogni componente del nucleo familiare richiedente, sia correttamente indicato il proprio “stato civile” presente in Anagrafe Comunale; cioè alla voce “stato civile” deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo (nubile/celebe, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a). La dicitura “ignoto e/o sconosciuto” significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza e comporta l'esclusione. Lo “stato civile” deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. Nel caso in cui sia già in corso l'aggiornamento anagrafico dello stato civile di un componente del nucleo familiare, sarà necessario dichiarare all'Ufficio tale circostanza. La mancanza dell'avvenuta regolarizzazione dello stato civile, comporta la non procedibilità della domanda.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

- 1) documento di riconoscimento in corso di validità o per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 2) copia della certificazione ISEE in corso di validità completa di DSU ed eventuale copia documentazione giustificativa delle omissioni/differenze rilevate nella certificazione ISEE;
- 3) eventuale copia della documentazione attestante la sede dell'attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune di Buggiano alla pubblicazione dell'avviso, quando la residenza risulta in altro Comune;
- 4) eventuale copia documentazione che attesti che l'uso di beni mobili registrati indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente il nucleo familiare secondo la normativa vigente;
- 5) eventuale copia del provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- 6) eventuale documentazione relativa alla procedura di sfratto, o relativa alla situazione di morosità incolpevole (lettera di licenziamento, termine contratto di lavoro, malattia grave, ecc.), o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento;

- 7) eventuale copia della documentazione attestante la condizione di disagio abitativo;
- 8) eventuale copia della documentazione occorrente per attestare la condizione di disagio abitativo derivante da situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
- 9) eventuale copia della documentazione attestante le cause di morosità incolpevole;
- 10) ogni altro documento utile per la domanda.

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ad eccezione dei documenti necessari per la dimostrazione di determinate circostanze che dovranno essere allegati alla domanda presentata. La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

2. La documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti deve essere conservata dagli interessati ed esibita su richiesta del Settore Servizi alla Persona del Comune di Buggiano.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il modello di domanda per la richiesta di conferimento in utilizzo autorizzato dell'alloggio ERP potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Buggiano all'indirizzo web www.comune.buggiano.pt.it. Esso deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal richiedente, corredato da copia del documento di identità e dalla documentazione indicata nel presente avviso.

2. Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 9 febbraio 2024 alle ore 12.00 e la domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- compilata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Buggiano, Piazza Mercato Foraggi, 14;
- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Buggiano, Piazza Matteotti, 1;
- spedita tramite raccomandata A/R, tenendo presente che farà fede la data di ricezione al Protocollo. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Buggiano, Settore Servizi alla Persona, Piazza Matteotti, 1;
- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: certificata@pec.comune.buggiano.pt.it.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

3. Informazioni relative al presente Avviso pubblico o aiuto alla compilazione della domanda si potranno ricevere presso l'Ufficio Servizi alla Persona, con sede a Buggiano (PT) in Piazza Mercato Foraggi n. 14, dal lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.50, o telefonando al numero 0572/317158.

4. Si precisa che la richiesta di aiuto alla compilazione della domanda di accesso al beneficio non esenta il richiedente dalla lettura del presente Avviso con particolare attenzione ai requisiti di accesso e alla documentazione da produrre.

ART. 6 – COMMISSIONE, GRADUATORIA E RICORSI

1. Le domande, previa istruttoria da parte del competente Ufficio Servizi alla Persona del Comune, verranno trasmesse alla Commissione ERP, che provvede a formare le Graduatorie definitive e a valutare e decidere sui ricorsi relativi alle Graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP.
2. Le richieste verranno istruite con le modalità e la tempistica descritte dalla normativa vigente e nel citato Regolamento comunale ERP, approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 13/02/2021, al quale si rimanda.
3. Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune e saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Buggiano all'indirizzo web www.comune.buggiano.pt.it
4. Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della legge n. 241/1990, il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria.
5. La Graduatoria ha validità annuale, verrà approvata con provvedimento dirigenziale. Le domande per essere inserite nella graduatoria possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. Dopo la pubblicazione della graduatoria sarà possibile presentare richieste al Comune in qualsiasi momento dell'anno fino a successivo Avviso e tale prima graduatoria sarà quindi periodicamente aggiornata con le nuove istanze ricevute, ove accolte.
6. Si precisa che per la formazione della prima "Graduatoria emergenza sfratti" in esito al presente avviso saranno ritenute valutabili tutte le situazioni di sfratto/rilascio con forza pubblica presenti nell'elenco dell'Ufficiale Giudiziario a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
7. La rinuncia o il rifiuto dell'alloggio in conferimento in utilizzo autorizzato comporta l'esclusione del beneficiario dalla graduatoria, per un periodo di due anni durante il quale non potrà presentare domanda.
8. Avverso la graduatoria, il richiedente potrà presentare ricorso al Comune di Buggiano entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della stessa. Il Comune deciderà sui ricorsi, anche avvalendosi della Commissione ERP, mobilità ed Utilizzo Autorizzato Alloggi, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di presentazione della domanda.
9. Contro la graduatoria è ammesso comunque, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa.

ART. 7 – PUNTEGGI

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 4 del citato Regolamento, possono accedere alle forme di sostegno

previste per l'utilizzo autorizzato dell'alloggio, coloro che, in possesso dei requisiti, necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante dalle fattispecie sottoelencate, che verranno valutate secondo i relativi punteggi:

- a) pubbliche calamità - **punti 5**
- b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza - **punti 5**
- c) sfratti esecutivi non prorogabili inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole (gli sfratti per morosità incolpevole saranno accettati purchè il richiedente abbia richiesto e non ottenuto il contributo per morosità incolpevole, per cause non imputabili al richiedente, salvo situazioni particolari da valutare caso per caso) - **punti 4**
- d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata - **da punti 1 a 3**
- e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato - **punti 3**
- f) provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio - **punti 3**
- g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio - **punti 1**
- h) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti riconosciuti invalidi al 100% con necessità di assistenza continua e/o uno o più soggetti portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario - **punti 2**
- i) situazioni di grave disagio sociale, relative a soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare, così come definite dai commi 6 e 7 dell'art. 14 della L.R. si attribuiscono i seguenti punteggi - **da punti 1 a 4.**

2. Nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo: a) perdita del lavoro per licenziamento (escluso licenziamento per giustificato motivo soggettivo); b) accordi aziendali o sindacali, (disposizioni aziendali o condizioni oggettive dell'azienda), con consistente riduzione dell'orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria (in deroga, stato di mobilità); d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente (o di consistente flessione dell'attività); f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e/o assistenziali.

3. In caso di parità di punteggio le domande verranno ordinate secondo le seguenti priorità: a) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni invalidi; b) nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico invalidi; c) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a

carico; d) nucleo familiare con presenza di ultrasessantenni invalidi; e) residenza continuativa nel territorio comunale per un maggior periodo di tempo (in caso di ulteriore parità farà fede il n. della pratica di richiesta di residenza).

ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 il Comune di Buggiano potrà trattare i dati personali dei cittadini raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso, sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Il Titolare del trattamento è il Comune di Buggiano, contattabile tramite l'indirizzo mail info@comune.buggiano.pt.it. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

2. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.12 del Regolamento UE 679/2016.

ART. 9 - CONTROLLI E NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla la Legge Regione Toscana n. 2 del 02.01.2019, come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 51 del 06.07.2020, alla Legge Regione Toscana n. 35 del 21.09.2021, "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" e al "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni del lode pistoiese" approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 13 febbraio 2021".

2. Il Responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Sabrina Antognoli, Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

3. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi il dichiarante sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000).